

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A  
PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2000

Il Consiglio Federale,

§ visto l'art. 21, terzo comma, dello Statuto della F.I.G.C.;

§ considerato che alcune Società hanno chiesto di poter applicare le disposizioni sul tesseramento dei calciatori "comunitari" ai calciatori di Paesi non facenti parte della Comunità europea che abbiano stipulato accordi con la Comunità stessa contenenti norme in materia di lavoratori subordinati;

§ ritenuto che tale possibilità possa essere accordata in presenza di un'equiparazione dei diritti dei lavoratori stessi;

§ considerato che l'accertamento di tale presupposto richiede uno specifico esame tecnico-giuridico dei singoli casi;

§ ritenuto opportuno demandare tale esame al Presidente Federale, il quale deciderà sulla base di parere pro-veritate assunto da un esperto in materia;

**d e l i b e r a**

le disposizioni sul tesseramento dei calciatori "comunitari" possono essere applicate ai calciatori di Paesi non facenti parte della Comunità europea che abbiano stipulato accordi con la Comunità stessa nei quali sia prevista un'equiparazione dei diritti dei lavoratori subordinati.

L'accertamento di tale presupposto è demandato al Presidente Federale il quale deciderà sulla base di parere pro-veritate assunto da un esperto in materia.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2000

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Guglielmo Petrosino

**IL PRESIDENTE**  
avv. Luciano Nizzola